



COMUNE DI MESOLA

Servizio Economico Finanziario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL
COMUNE DI MESOLA*

Indice

<i>Art. 1- Oggetto dell'incarico</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Durata dell'incarico</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Situazione assicurativa del Comune di Mesola</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 - Corrispettivo del Servizio.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Pagamento dei premi assicurativi</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'incarico.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Obblighi del broker</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Polizza Assicurativa.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 - Broker responsabile del servizio.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 10 - Responsabilità del broker</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 - Risoluzione anticipata.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Clausola risolutiva espressa</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 - Sostituzione del legale rappresentante</i>	<i>11</i>
<i>Art. 14 - Cessione del contratto e Subappalto</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 - Cauzione provvisoria e cauzione definitiva.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 - Clausola CONSIP</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18 - Spese contrattuali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 19 - Informativa ai sensi del Nuovo Regolamento UE/2016/679</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 - Documentazione richiesta a seguito dell'aggiudicazione.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 21- Luogo di esecuzione e Foro competente.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 22 - Richiamo a disposizioni di legge</i>	<i>16</i>

Art. 1- Oggetto dell'incarico

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di broker assicurativo, disciplinato dal D.L.gs. 7.09.2005, n. 209, a favore del Comune di Mesola (FE) e comprende, più in particolare, le seguenti principali prestazioni che qui vengono elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate connessi all'attività del Comune da rendere attraverso la redazione di un elaborato scritto da aggiornarsi in occasione della stipulazione delle singole coperture assicurative proposte o richieste;
2. analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, ed individuazione delle coperture occorrenti ivi compresi suggerimenti per l'elaborazione di disposizioni specifiche conseguenti a modifiche normative o imputabili all'andamento del mercato assicurativo e/o agli eventi dannosi avvenuti, con elaborazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative occorrenti e limitazione dei costi a carico del Comune di Mesola.
3. gestione del programma predetto, proponendo l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e a fronte di nuove esigenze del Comune di Mesola;
4. predisposizione dettagliato del bando, lettera di invito e capitolati speciali di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze del Comune di Mesola;
5. assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte di assicurazione, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo al Comune di Mesola;
6. assistenza nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento valori assicurati e normativa, segnalazione preventiva scadenze, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, etc.);
7. resa di pareri e consulenza;
8. analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
9. trattazione delle pratiche relative ai sinistri, attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente

definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti del Comune di Mesola che dei terzi danneggiati;

10. elaborazione di *reports* semestrali sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni ed eventuali proposte;
11. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al punto 2), evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine al fine di ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. In tale fase il broker dovrà ove necessario, aggiornare la proposta di programma assicurativo, descrivendo l'attività da svolgere nel successivo anno e aggiornando i costi che la realizzazione del programma comporterà nei bilanci dell'Ente;
12. formazione e aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
13. incontri di formazione e/o informazione, se richiesti dall'Ente, sui seguenti argomenti: responsabilità civile e amministrativa nella pubblica amministrazione; responsabilità contabile degli amministratori e dei dipendenti del Comune; coperture assicurative previste dalla normativa (nazionale e regionale) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; coperture assicurative previste dai contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali; gestione sinistri;
14. supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta, a tutte le strutture organizzative del Comune, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:
 - individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
 - problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - le problematiche relative alla privacy, riservatezza e trattamento dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi e per gli effetti del Nuovo Regolamento 2016/679/UE.
15. individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

16. messa a disposizione di strumenti, quali supporti magnetici e relative applicazioni, ovvero collegamenti informatici, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione con l'ausilio di programmi informatici già in uso presso il Comune di Mesola;
17. consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti del Comune di Mesola che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (vita – infortuni – malattia – RCA – RCT – RC patrimoniale etc.) ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa.

In sede di offerta il broker dovrà altresì dichiarare l'eventuale disponibilità a prestare servizi, accessori e complementari all'incarico, aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati.

Art. 2 – Durata dell'incarico

La durata del servizio è di quattro anni dalle ore 00.00 del 01/11/2022 o da data successiva comunicata con determinazione di aggiudicazione provvisoria.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Azienda compresa la gestione dei sinistri.

Nell'eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale brokers incaricato, l'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice civile e secondo i principi generali in materia.

Le prestazioni principali di cui al precedente art. 1 sono comunque funzionali all'espletamento delle procedure d'appalto ed alla conseguente stipula di eventuali nuovi contratti assicurativi.

Il broker dovrà assumere l'impegno ad assicurare, in caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'amministrazione stessa.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.

Art. 3 - Situazione assicurativa del Comune di Mesola

I dati principali relativi alle polizze assicurative, stipulate dall'Amministrazione comunale, in vigore alla data del bando di gara, sono i seguenti:

N°	Oggetto	Scadenza	Premio Annuo (escluse franchigie)	Clausola Broker
----	---------	----------	--------------------------------------	-----------------

			a carico dell'Ente	
1	RCT/O Generale	31.05.2024	19.250,00	Si
2	Infortuni Cumulativa	31.05.2024	3.795,75	Si
3	Kasco, Incendio, Furto	31.05.2026	1.440,00	Si
4	All Risks Property	31.05.2024	14.634,00	Si
5	Tutela Giudiziaria	31.05.2026	6.200,00	Si
6	RC Patrimoniale	31.05.2024	3.657,72	Si
7	R.C.A.	31.05.2026	5.938,00	Si

Art. 4 - Corrispettivo del Servizio

I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi corrisposti alle compagnie di assicurazione. Nulla sarà dovuto dal Comune di Mesola al broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Al riguardo si precisa che in caso di aggiudicazione il broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, con riferimento al quale è stata prevista l'attribuzione degli specifici punteggi di cui ai punti 1 e 2 – Offerta Economica - dell'art. 18 del disciplinare di gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quelle RCA e sui premi delle polizze RCA.

I concorrenti che offrano una commissione superiore al 13% sui premi delle polizze diverse da quelle RCA e/o superiore all'8% sui premi delle polizze RCA saranno esclusi dalla gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative del Comune di Mesola, l'aliquota di commissione da riconoscere al broker verrà indicata negli atti di gara all'interno della "clausola broker".

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale modificare la modalità di pagamento del broker nel corso della durata del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto, versando direttamente al broker il corrispettivo calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 - Pagamento dei premi assicurativi

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Comune di Mesola provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Art. 7 - Obblighi del broker

Il broker aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti principali obblighi:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Mesola, attenendosi alle indicazioni e richieste fornite dallo stesso;
- b) garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti al Comune di Mesola, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;

- c) non sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile;
- d) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- e) non avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- f) rendersi disponibile agli incontri e riunioni richiesti dal Comune, anche presso la propria sede, comunicati con congruo anticipo.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune.

L'aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio di cui all'art.1176, comma 2, del C.C.

Art. 8 - Polizza Assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dalle disposizioni del Titolo IX, Capo II del D.Lgs 209/2005.

Le eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere comunicati periodicamente al Comune – Settore Economico Finanziario.

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale, mentre i limiti di copertura ed i massimali previsti dovranno essere conformi alla normativa vigente e tempestivamente adeguati in caso di variazioni.

Il Comune di Mesola (FE) ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Art. 9 - Broker responsabile del servizio

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio iscritto all'albo broker, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art. 10 - Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 11 - Risoluzione anticipata

Il Comune di Mesola si riserva la facoltà di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio prima della scadenza, senza alcun genere di indennità o rimborso a favore del brokers affidatario, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, da disposizioni di legge e di regolamenti.

In tal caso, ai broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto sarà regolarmente notificato alla società secondo le

vigenti disposizioni di legge.

Il Comune di Mesola si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta mediante semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC con preavviso di 3 mesi.

Il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, conversione con modifiche del D.L. 95/2012 (Spending review).

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Fermo restando la facoltà di cui al precedente articolo 11, anche in presenza di un solo grave inadempimento, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a violazioni del presente capitolato speciale d'appalto e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- b) cancellazione dell'impresa aggiudicataria dal registro degli intermediari assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 o nel caso in cui l'Aggiudicatario venga dichiarato fallito.
- c) richiesta di altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta.
- d) Nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- e) Il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera a), la risoluzione opererà decorsi 15 giorni dalla comunicazione di risoluzione all'appaltatore da parte del Comune, negli altri casi la risoluzione avrà effetto immediato.

In pendenza di termine per rendere operativa la risoluzione, l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte.

Alla risoluzione del contratto conseguirà l'incameramento della cauzione definitiva; in ogni caso l'impresa resta obbligata nei confronti del Comune per il rimborso delle spese occorse e per il risarcimento dei danni.

Art. 13 - Sostituzione del legale rappresentante

Il broker ha l'obbligo di comunicare al Comune di Mesola ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto, nonché di trasmettere la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

Art. 14 - Cessione del contratto e Subappalto

Al broker non è consentito il subappalto, ed è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 15 - Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

I Concorrenti devono presentare cauzione provvisoria ai sensi dell'art 93 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell'entità totale dell'appalto e pertanto **Euro 680,70**.

La garanzia provvisoria deve essere prestata mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da redigere in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016; tale garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione, ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385 e autorizzati ai sensi dell'art. 2 del DPR 30-03-2004 n. 115, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. In merito al requisito posto in capo agli intermediari finanziari si ricorda che gli stessi, come sopra prescritto, devono essere non solo iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, ma anche essere autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infatti, il possesso dell'autorizzazione ministeriale è un requisito espressamente posto dall'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario, art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione

del 50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia comunicato nella busta A – Documentazione amministrativa del Disciplinare di gara.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 1-2 lett. d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016, nonché da ditte in avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, la riduzione del valore della garanzia provvisoria è accordata qualora il possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità sia comprovata in capo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, comprese le ditte ausiliarie in caso di avvalimento.

La garanzia dovrà essere costituita nelle seguenti forme:

- *da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria (Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER – filiale di Bosco Mesola (FE) – IBAN IT60T0538767272000003200002 con la seguente causale “Garanzia provvisoria appalto del servizio di brokeraggio per conto del COMUNE DI MESOLA” che rilascerà’ un certificato di deposito provvisorio in originale;*
- *da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di apertura dei plichi.*

L'esecutore del contratto dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell'ammontare presunto delle commissioni, cioè di **Euro 3.403,47**, rilasciata nelle forme e con le prescrizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia dovrà avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la scadenza contrattuale (quindi indicativamente 30.04.2023).

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 16 - Obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'Art. 3 comma 8 della L. 13 Agosto 2010, n° 136 (modificata ed integrata dal D.L.12/11/2010 n. 187 e convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2010 n. 217) l'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite banca o la Società Poste Italiane Spa. La Stazione appaltante, la società esecutrice e tutti gli eventuali appaltatori, dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dal comma 7 dell'Art. 3 della Legge L. 136/2010 e s.m.i. Il Codice Identificativo Gara (CIG) riferito al servizio in oggetto è il seguente: 9425799F63. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo Gara.

Art. 17 - Clausola CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 18 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto.

Nulla spetta alle imprese concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.

Art. 19 - Informativa ai sensi del Nuovo Regolamento UE/2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Mesola, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di Mesola garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per il Comune di Mesola il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è la società CADF S.p.A.

Finalità del trattamento

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

5. In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Amministrazione, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Mesola per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

6. I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

Il Broker dovrà pertanto utilizzare tutte le informazioni e i dati acquisiti per quanto strettamente pertinente e necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il Comune.

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione

Il Comune di Mesola dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'Interessato

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:

- diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, Art. 21 Reg. 679/2016/UE

Diritto di presentare reclamo

11. Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Art. 20 - Documentazione richiesta a seguito dell'aggiudicazione

Il broker dovrà far pervenire, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, i documenti che gli verranno richiesti dal Comune di Mesola.

Qualora non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta nei tempi assegnati, o risultassero false le dichiarazioni rese in sede di gara, il Comune di Mesola potrà far decadere il broker stesso dall'affidamento del servizio.

Art. 21- Luogo di esecuzione e Foro competente

L'aggiudicatario dovrà indicare espressamente il domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione ed applicazione od esecuzione del contratto e che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, verranno deferite al giudice ordinario.

Il foro competente è quello del Tribunale di Ferrara.

Art. 22 - Richiamo a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, al D.Lgs. 209/2005, al codice civile, e alle altre norme vigenti applicabili in materia.